



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA E' LESIVA DELL'UNITA' NAZIONALE E VA RESPINTA COL VOTO E ANCHE CON UN REFERENDUM ABROGATIVO" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI "CUNEO PER I BENI COMUNI" E "CUNEO MIA" –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Aveva già evidenziato i rischi derivanti da questo provvedimento in un OdG (Allegato), presentato dai nostri Gruppi, in data 9 Gennaio 2023, in relazione in particolare all'importanza e alla necessità di mantenere l'Unità del Paese in materie fondamentali quali la Sanità, la Scuola, la Previdenza, l'ambiente, le normative industriali. Tanto più che i processi di cambiamento avrebbero dovuto avvenire in invarianza di risorse, senza aver definiti ancor oggi i Livelli Essenziali (**ma non uniformi**) delle prestazioni, colpendo inesorabilmente Le Regioni più povere (di qui la definizione dell'autonomia come secessione dei ricchi. Ed infatti proprio dalle Regioni del Sud vengono fortissime critiche, ben sintetizzate nel seguente OdG del Comune di Napoli, che così recita:

“Oggetto: **disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni (DDL 615)**”

Premesso che:

- l'art. 2 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- l'art. 3 della Costituzione italiana recita: “**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.** È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”;
- l'art. 5 della Costituzione italiana proclama: “La Repubblica, una e indivisibile...”, pur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali e le esigenze di decentramento.

Visto che:

- la legge costituzionale n. 3/2001, confermata da referendum popolare, ha riformato il Titolo V della Costituzione, recante norme relative alle Regioni, ai Comuni e alle Province;
- il comma 3 dell'art. 116 del rinnovato Titolo V prevede che possano essere attribuite, motivatamente, alle Regioni a statuto ordinario, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie” in relazione a **ben 23 materie**, di cui 20 a legislazione concorrente Stato/Regioni (elencate nell'art. 117, comma 3, tra le quali figurano: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali) e 3 di spettanza esclusiva dello Stato (elencate nell'art. 117, al comma 2, tra le quali si annoverano l'organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali);
- all'art. 119 (commi 1 e 2), il nuovo testo costituzionale, pone le basi per il federalismo fiscale, attribuendo autonomia finanziaria agli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni), ma ai commi 3 e 5 prevede dispositivi di salvaguardia della coesione territoriale, tramite l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, nonché tramite lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore di determinati enti territoriali; (ma non si capisce come possa essere realizzata a risorse invariate;
- l'art. 117, al comma 2, lettera “m”, attribuisce allo Stato il compito di determinare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” i cosiddetti LEP (Livello Essenziale nelle Prestazioni);
- nonostante tra il 2009 e il 2014 siano stati varati 11 decreti legislativi applicativi della legge 42/2009 (federalismo fiscale), la determinazione dei suddetti LEP non è mai stata concretamente effettuata;
- il 2 Febbraio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, recante all'oggetto

“disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione”;

- la legge di bilancio 2023-2025, approvata il 29 Dicembre del 2022, ai commi 291- 801 disciplina le modalità di determinazione dei LEP con DPCM, cui è subordinata l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Considerato che:

- le richieste di autonomia differenziata rischiano di compromettere l’integrità e la coesione della Repubblica e l’esigibilità dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini e le cittadine, indipendentemente dal territorio di residenza e dalla capacità contributiva;
- in relazione a quei servizi che costituiscono il contrassegno del godimento dei diritti sociali e civili (Istruzione, Sanità, Trasporto pubblico) un trasferimento di risorse ingente non basato su una definizione sufficientemente accurata dei fabbisogni specifici, ma riferito al gettito fiscale regionale, rischia di assicurare molti più finanziamenti alle regioni del Nord rispetto a quelle del Sud, aggravando così le disparità tra i cittadini, come ricordato dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno del 2022 (“Le differenze legate a fattori economici, sociali, organizzativi, sanitari, tra i diversi territori del nostro paese – tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne – creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza”);
- l’autonomia differenziata regionale rompe l’unità culturale e infrastrutturale del paese, frantumando l’identità nazionale, su temi fondanti come ad esempio l’istruzione, i beni artistici e quelli paesaggistici, che sono patrimonio condiviso da tutti i cittadini italiani.

Constatato che:

- la determinazione dei LEP (che comunque assicurerebbero livelli “essenziali”, e non “uniformi”, come la Costituzione postula) avviene senza il coinvolgimento del Parlamento, né dei Comuni, dei sindacati e delle associazioni del terzo settore, nonostante l’art. 117 della Costituzione ne preveda la consultazione per le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- l’attribuzione delle risorse alle singole regioni viene determinata da organi tecnici come le Commissioni paritetiche, il che la sottrae alle sedi di mediazione e decisione politica;
- non sono previsti stanziamenti a sostegno delle misure di perequazione per le Regioni che non sottoscrivono le intese.

Valutato infine che:

- il 4 Luglio 2023, gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l’ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini (fautori, in alcuni casi, della riforma del Titolo V del 2001), hanno rassegnato le loro dimissioni dalla CLEP (Commissione per i LEP, istituita presso la Cabina di regia), voluta dal ministro Calderoli, motivando la loro defezione con l’impossibilità di reperire le finanze necessarie per procedere con la riforma, cioè per garantire gli standard minimi di servizio pubblico, nonché con l’inaccettabile marginalizzazione al Parlamento;
- lo stesso Ufficio parlamentare di Bilancio, il 20 Giugno 2023, in un documento contenente uno studio tecnico di fattibilità della riforma Calderoli (DDL n. 615, 62 e 273 sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario) ha dato parere sfavorevole alla devoluzione delle materie alle regioni richiedenti, per le difficoltà insite nella quantificazione delle spese complessive e nell’individuazione dei criteri di riparto della stessa spesa tra le Regioni, nonché per l’impossibilità di reperire risorse statali sufficienti a garantire tutti i LEP;
- il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il 17 Ottobre scorso, ha inviato una lettera a Sabino Cassese, presidente della CLEP, denunciando la scarsa trasparenza dei lavori della Commissione, che seleziona arbitrariamente le materie per cui quantificare i LEP, decidendo quali diritti sopprimere e quali garantire senza che i cittadini ne abbiano contezza, e contestando il

riferimento della Commissione alla “spesa storica”, che in pratica istituzionalizza e perpetua gli squilibri territoriali già esistenti;

- costituzionalisti, economisti, giuristi, sindacalisti, docenti, ambientalisti, cittadine e cittadini allarmati hanno costituito diversi comitati e un Tavolo Nazionale contro ogni autonomia differenziata, operante, dall’inizio del 2021, per contrastare quella che giustamente è stata definita “la secessione dei ricchi” (Gianfranco Viesti) con documenti, manifestazioni, petizioni e ogni altro strumento democratico esperibile.”


Tutto ciò considerato.

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE E LA SINDACA

a rappresentare, nell’ambito delle opportune prerogative istituzionali, la propria contrarietà all’ipotesi, attualmente in discussione, di autonomia differenziata regionale; ribadendo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che tale proposta è da considerarsi fortemente lesiva dell’unità del paese e dell’uguaglianza, costituzionalmente sancita, tra ogni cittadino italiano.

IMPEGNA ALTRESÌ L’AMMINISTRAZIONE

a valutare di ricorrere, nelle sedi opportune, qualora il testo di legge sulla autonomia differenziata, varato dalle camere, ledesse i diritti costituzionalmente garantiti, dei cittadini Napoletani e a facilitare e promuovere le condizioni, in caso di presentazione da parte dei cittadini di una proposta referendaria ex art. 75 Cost della l. 352 del 1970, tesa all’abrogazione del testo Calderoli, laddove approvato dal Parlamento.



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA (AD) EX ART. 116, C. 3, COSTITUZIONE, PROPOSTO DAL CDC (COMITATO NAZIONALE DIFESA COSTITUZIONE)" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI TOSELLI LUCIANA, FIERRO ANIELLO E STURLESE UGO (CUNEO PER I BENI COMUNI) E BONGIOVANNI CLAUDIO (CUNEO MIA) -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

da parte delle Regioni Lombardia Veneto ed Emilia Romagna era stata richiesta nelle pre intese del 2019 la devoluzione ex art. 116, c.3, cost. rispettivamente di 20,23 e 16 materie tra quelle indicate nell'art. 117 cost. tutte di interesse anche nazionale;

MENZIONATO CHE

sono ben 23 le materie oggetto di questo provvedimento:

- 1) organizzazione della giustizia di pace; 2) norme generali sull'istruzione;
- 3) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 4) commercio con l'estero; 5) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- 6) tutela e sicurezza del lavoro; 7) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 8) professioni; 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 10) tutela della salute; 11) alimentazione; 12) ordinamento sportivo;
- 13) protezione civile; 14) governo del territorio; 15) porti e aeroporti civili;
- 16) grandi reti di trasporto e di navigazione; 17) coordinamento della comunicazione; 18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; 19) previdenza complementare e integrativa; 20) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 23) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

SOTTOLINEATO

in particolare che la situazione pandemica ha evidenziato gravi problematiche nel rapporto fra le istituzioni sanitarie statali e regionali, tanto che da più parti si è evidenziata la necessita di una maggiore centralizzazione delle decisioni e di una maggiore coerenza organizzativa e si sono evidenziati gravi pericoli anche in altri settori che dovrebbero garantire diritti costituzionalmente protetti:

- “il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe definitivamente parcellizzato in 21 Servizi regionali diversi, ciascuno esposto alla progressiva privatizzazione sia sul versante della erogazione delle cure che del finanziamento attraverso le diverse forme di welfare contrattuale, il crescente uso di fondi integrativi e polizze assicurative, che ha fallito negli USA, generando un peso di ben il 17%/18% sul PIL contro il 6%/7% in Italia;
- Il sistema pensionistico subirà la stessa sorte del servizio sanitario pubblico, sarà cioè privatizzato con la concessione alle regioni di regolare per legge, e promuovere esse stesse, polizze assicurative complementari ed integrative delle pensioni, a scapito dei redditi dei lavoratori e dei professionisti, come già avviene con il welfare contrattuale.
- la Scuola perderà la sua funzione nazionale poiché ogni Regione potrà creare sistemi formativi e percorsi culturali diversi, minando con esse la cultura e l'identità unitaria del Paese, essendo la scuola lo strumento per rendere tutte e tutti cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri costituzionali;
- L'Ambiente e l'ecosistema saranno esposti alle azioni ed alle tentazioni di sfruttamento a fine di profitto imprenditoriale, che già Regioni e Comuni non hanno saputo e voluto difendere come dimostrano i casi delle ecomafie, della urbanizzazione selvaggia di aree verdi in pianura, in montagna e sulle coste, e della presenza di più o meno estese attività industriali ed estrattive eco insostenibili in tutta Italia”;

CONSIDERATO

che è vero che l'art.116, c.3, Cost. ammette il trasferimento a singole regioni che lo richiedano di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie indicate nell'art.117

Cost..." ma è altresì vero che la richiesta, estremistica e non conforme ad una lettura corretta dell'art.116 Cost di devolvere alle regioni tutte o quasi tutte le materie indicate stravolge in modo inammissibile lo stesso art.117 Cost. e viola i principi degli artt. 5 e 119 Cost;

PRESO ATTO CHE

nel mese di novembre 2022 è stato presentato dal ministro Calderoli un disegno di legge sull'attuazione dell'AD che presenta i seguenti caratteri: a) al parlamento è riservato un ruolo solo notarile senza possibilità di intervenire nel processo di formazione delle intese. Ciò dato in quanto la commissione bicamerale per le questioni regionali esprimerebbe un parere non vincolante e solo eventuale, mentre l'aula sarebbe chiamata a una "mera approvazione", non potendo entrare nel merito dell'intesa; b) vengono sottratte alla Stato le competenze legislative e le relative funzioni amministrative per le materie richieste nelle pre-intese del 2019. Viene tolta potestà legislativa allo Stato persino sulla legislazione che disciplina i principi generali regolanti le singole materie, così alterando in modo inammissibile l'intero impianto dell'art. 117 Cost., norma quest'ultima che prevede o materie di esclusiva competenza statale o materie di competenza concorrente tra Stato e Regione ma non certo materie di esclusiva competenza regionale; c) le intese sarebbero modificabili solamente se la Regione fosse d'accordo. In caso contrario diventerebbero immutabili; d) le intese tra Regioni e Stato sarebbero approvate anche senza la preventiva definizione legislativa di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), costi e fabbisogni standard, perequazione strutturale; e) il finanziamento dell'AD avverrebbe all'inizio utilizzando il criterio della spesa storica (la stessa che perpetua le attuali disuguaglianze tra territori) , nell'ambito di un regime transitorio che non si sa come e quando avrà fine; f) con la clausola di invarianza per la finanza pubblica (art. 7 DDL Calderoli) se una regione avrà più risorse per le maggiori funzioni assunte, appare certo che altre regioni ne avranno di meno; d) risultano devolvibili anche materie di primario rilievo nazionale – scuola, sanità, infrastrutture strategiche, ambiente, lavoro, beni culturali, norme generali sull'istruzione, produzione e distribuzione nazionale dell'energia, e molto altro;

OSSERVATO CHE

se questa scelta di devoluzione si realizzasse sarebbe colpita a morte l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art.2, 3 e 5 Cost.) con enormi complicazioni nel governo delle singole materie, in danno dell'uguaglianza dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, mentre nessuna delle tre regioni richiedenti ha mai spiegato – né tantomeno dimostrato la fondatezza delle ragioni per le quali sarebbe utile e giusto trasferire quelle materie alla competenza regionale.

Al contrario esiste una chiara relazione e interdipendenza tra tutte le Regioni e i territori italiani tali per cui il sistema paese cresce o arretra assieme ed il riordino istituzionale di cui ha bisogno il paese non riguarda soprattutto le Regioni quanto invece il rafforzamento delle autonomie locali, come richiesto da molte Regioni e moltissimi Sindaci, tra cui quelli di Bari, Napoli e Bologna, hanno manifestato contrarietà alle richieste ex art.116 Cost. da parte delle tre regioni.

CHIEDE AL GOVERNO CHE

- qualunque futuro disegno di legge attuativo dell'autonomia differenziata ex art. 116, comma, 3, Cost., sia inviato alle Camere come DDL ordinario, al fine di permettere un approfondito e indispensabile dibattito pubblico nel paese su scelte che determineranno importanti e potenzialmente irreversibili conseguenze istituzionali, economiche e sociali, coinvolgendo in tale dibattito sindacati, associazionismo, studiosi, autonomie locali e soprattutto il Parlamento a cui va riservato un ruolo centrale anche nella valutazione di merito delle eventuali intese;

- vengano obbligatoriamente definiti – prima di eventuali intese con singole regioni - LEP, costi fabbisogni standard e fondi perequativi, senza i quali non è possibile stabilire le risorse necessarie a finanziare le prestazioni sulla base del principio di uguaglianza;
- ogni trasferimento di materie avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà e unità nazionale, garantendo maggiori risorse a quei territori in cui permangono gap infrastrutturali, economici e sociali col resto dell'Italia;
- il processo di eventuale devoluzione di cui all'art.116, c.3. Cost. avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative e non si traduca in un accentramento regionale in danno delle autonomie locali;
- il riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia ex art.116, c.3, cost. trovi fondamento in specifiche e dimostrate esigenze della Regione richiedente, compatibili con l'unità della Repubblica e col principio di uguaglianza. Caratteri che non risultano presenti nelle richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.